



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

Via Domenico Borla, 21 - 10075 MATHI

C.F. e P. IVA 01568600017 - tel. 9261611 - 9261628 (Fax)

ORDINANZA

N. 29 DEL 18/06/2026

OGGETTO:

Modifica temporanea della viabilità nella Via Marchis, all'altezza del civico n. 8, per consentire sosta autocarro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la domanda dell' Arch. SPADA Serena del 15 Giugno 2026, ,acclarata al protocollo comunale n. 4178 del 16 giugno 2026, tesa a richiedere l'istituzione di un divieto di transito nella Via Marchis, all'altezza del civico n.8 , al fine di consentire lavori edili con utilizzo di un mezzo ATC nel tratto anzidetto, il giorno 22/06/2026 dalle ore 7:00 alle ore 17:00;

Preso atto che i lavori sono a cura della Ditta Fratelli Franco S.a.s con sede legale in Via S.Sebastiano n. 11 a Mathi (TO), PI:02644750016;

Considerato necessario modificare temporaneamente la viabilità istituendo un senso unico alternato, qualora necessario, in occasione dell'esecuzione dei lavori di manutenzione anzidetti;

Richiamati gli art. 5, 6 e 7 del vigente Codice della strada, il relativo regolamento d'esecuzione e loro modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue modifiche ed integrazioni;

Richiamato lo Statuto comunale;

ORDINA

Che dalle ore 7,00 alle ore 17,00 del giorno 22 giugno 2026 venga temporaneamente modificata la viabilità nei termini seguenti:

- **Un divieto di transito veicolare e pedonale nella via Marchis, nel tratto di strada che va dall' intersezione con la via Donalisio e l'intersezione con la via Berta.**

La Ditta Fratelli Franco S.a.s con sede legale in Via S.Sebastiano n. 11 a Mathi (TO), PI:02644750016 è incaricata della posa di tutta la segnaletica temporanea almeno 48 ore prima dell'inizio lavori e di garantire il loro corretto posizionamento per tutta la durata dei lavori, ai sensi delle disposizioni del vigente Codice della Strada, mantenendo indenne questa pubblica amministrazione da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La Ditta incaricata deve porre la segnaletica di preavviso e informazione agli utenti, garantendo una visibilità diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli art. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., ed il corretto funzionamento durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

La medesima, resta responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di transitabilità e sicurezza, compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata.

Gli Agenti di cui all'art. 12 C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione della suddetta ordinanza.

A norma dell'art. 8 della stessa legge N° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei previsti termini di legge, così come al M.M.L.L.P.P. in relazione alla segnaletica apposta.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada;

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e trasmesso all' Arch. Spada.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CUSTODIA E VIGILANZA

ROCCHICCIOTTI dott. Vittorio

